

DABORMIDA. Domando scusa. I suoi ragionamenti si applicano alla seconda parte, dove si parla appunto delle pensioni che si debbono concedere in seguito a un certo numero d'anni di servizio.

FARINA P. Mi perdoni; io sostengo la massima enunciata nell'emendamento proposto al primo alinea che io adesso formolerò, o che in altri termini già propose l'onorevole deputato Oldoini.

« I benefizi accordati dalla presente legge sono estesi anche alle vedove ed ai figli degli appartenenti ai corpi della regia marina, salve tutte le particolari disposizioni che concernono l'epoca, il modo e la tassa, secondo i quali si accorda loro la pensione.

« Il soprappiù della spesa che risulterà dall'applicazione del presente articolo, andrà a carico del bilancio della regia marina. »

LAMARMORA, ministro della guerra. Mi permetta la Camera di fare un'osservazione.

Io entro nelle viste del deputato Farina, e credo che la quistione si va imbrogliando sempre di più. Credo però difficile che possiamo venirne a termine prima di aver riconosciuto se si debbano mantenere le sorgenti che versano nelle casse della marina; perchè, come ha detto benissimo l'altro giorno il deputato Ricci, vi sono molte sorgenti che versano nelle medesime casse le quali debbono cessare coll'attuale stato di cose.

FARINA P. Precisamente questo è ciò che imbroglia la quistione, ma non è questo l'oggetto della discussione. Qui si tratta semplicemente di stabilire in massima se gli ufficiali di marina avranno diritto alla duplicazione di pensione dopo 20 anni di servizio.

DABORMIDA. Ho già detto che hanno diritto anche dopo due mesi.

FARINA P. Questo riguarda quelli che muoiono in battaglia.

DABORMIDA. Ma tutto quel 1° alinea riguarda soltanto quelli. . . .

IL PRESIDENTE. Il deputato Oldoini ha la parola.

OLDOINI. Era soltanto per sostenere il mio emendamento.

BES-AMERROIS. Si possono facilmente conciliare le conclusioni della Commissione coll'emendamento del signor Farina. La Commissione vuole unicamente duplicare i vantaggi che hanno gli ufficiali di marina dappresso al regolamento, senza toccare ancora menomamente a questo. Siamo dunque d'accordo col signor Farina.

RICOTTI, relatore. Il dispaccio accennato nell'emendamento del deputato Oldoini non può riferirsi al 1° paragrafo, come quello che non riguarda le vedove dei militari morti. Esso emendamento poi si riferisce affatto al paragrafo 2°. E in proposito del medesimo faccio osservare che è mal conveniente che in una legge si tenga conto di tutte le circolari del Ministero.

OLDOINI. Non esiterei a ritirare il mio emendamento, poichè vedo con piacere che la Commissione ha tenuto conto in specie del regolamento del 1841. Non so però perchè non abbia creduto opportuno di accettare esplicitamente le modificazioni portate a questa legge dal dispaccio ministeriale del 13 agosto.

RICCI. Anche a me sembra che dai discorsi fatti si sia piuttosto arrecato qualche confusione; almeno per me la quistione non si è rischiarata punto. Credo che tutti convengano che i benefizi accordati ai militari di terra dovrebbero essere anche accordati a quelli di mare; ma c'è qualche circostanza particolare, ed è che i marinai essendo soggetti ad una ritenzione hanno diritto che questa parte di ritenzione, quella

cioè che formerebbe una quota data ad una cassa di risparmio, sia un soprappiù al semplice pagamento loro fissato.

Ciò con quei di terra non sarebbe giusto, poichè quelli di mare hanno contribuito per una parte. Mi pare pertanto che l'articolo si sarebbe potuto redigere così:

« I benefizi stabiliti dalla presente legge saranno dati a tutti indistintamente gl'individui appartenenti ai corpi della regia marineria, e le pensioni raddoppiate a termine del vigente regolamento; » e con questo severamente è stabilito d'accordarle a quelli che hanno servito almeno 20 anni. A me pare che sia buona l'espressione di limitarle al dispaccio che per sé avrebbe poca forza a meno di quando si riferisse ad una deliberazione sovrana.

Aggiungerci ancora questo paragrafo:

« Gl'iscritti marittimi soggetti a ritenzione a favore della cassa degl'invalidi avranno un aumento proporzionato alla quota dei loro depositi. »

E mi pare che non si può dimenticare il diritto ond'essi sono investiti, depositando lungo il tempo del loro servizio il 2 1/2 per 0/0. La ritenzione forma una certa quota di cui non possono essere privati senza difetto di giustizia.

Con questo mi sembra che sia provvisto a tutto, e nel senso precisamente della giustizia; cioè gl'iscritti marittimi sono pareggiati nei diritti di pensione a quei di terra, salvo i vantaggi a termini del regolamento, cioè il beneficio di 20 anni, che tale è il diritto di cui già godono sulla cassa degl'invalidi, questo essendo un peculio a parte. Infine se questo aumento sarà necessario, se queste pensioni ammonteranno a una somma maggiore, sarà fatto un assegno sul bilancio della marina.

DABORMIDA. Chiedo scusa alla Camera se debbo insistere; ma è perchè a me pare che le idee debbano farsi più chiare che non sono. Il primo paragrafo tratta delle pensioni che si accordano alle vedove dei militari morti in guerra, o per servizio comandato. Queste pensioni, ripeto, non hanno per condizione verun diritto di servizio. La vedova di un militare morto in guerra ha diritto a questa pensione, quando anche suo marito fosse entrato al servizio il giorno prima. Dunque non è ancora a proposito di questo alinea che si tratta di esaminare la quistione dei diritti che possono avere le mogli dei soldati di mare alla ritenzione fatta nella cassa degl'invalidi. Per vedere se mediante il disposto degli articoli già approvati di questa legge venga egualmente migliorata la condizione alle vedove degli uomini di mare, bisogna conoscere quale ne sia l'attuale, e quale ne risulterebbe dall'applicazione della legge, se si votasse secondo la proposizione della Commissione. Secondo la legge attuale, le mogli degli ufficiali di mare hanno diritto alla stessa pensione delle mogli degli ufficiali di terra morti in guerra, cioè hanno un quarto del *maximum* della pensione, a cui il marito, in grazia del suo grado, avrebbe avuto diritto.

Ora, se alle mogli degli ufficiali di mare si porta la pensione alla metà del *maximum*, si farà loro tutto il vantaggio che relativamente si è fatto alle mogli degli ufficiali di terra. Se le mogli degli ufficiali di mare avessero avuto prima una pensione maggiore di quella delle mogli degli ufficiali di terra, sarebbe giusto che anche in questa legge si conservasse maggiore; ma se l'avevano eguale prima, non si vede il perchè per esse debba essere diversa dopo tal legge. Ma, mi si osserva, gli ufficiali di mare rilasciano in deposito il 2 1/2 per cento. Ebbene, nella legislazione attuale questo 2 1/2 per cento lasciato dagli ufficiali dava diritto alle loro mogli ad un terzo della pensione che sarebbe spettata al marito, purchè avessero fatto prova di essere senza mezzi di sussistenza. Del